



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 445

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 31 luglio 2015

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	30
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	39
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	42
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRI; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 31 luglio 2015

Plenaria**313^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 29 luglio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 17.22 e 17.15 (testo 2), pubblicati in allegato, nonché gli ordini del giorno G/1577-B/7/1 (testo 2) e G/1577-B/11/1 (testo 2), anch'essi pubblicati in allegato.

Avverte che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67, 8.80, 8.81, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.20, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27, 11.30, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51, 11.52, 12.0.1, 13.1, 13.3, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.22, 17.7, 17.8, 17.11, 17.12, 17.15 (testo 2), 17.16, 17.17, 17.21, 18.10, 18.13 e 18.14.

Sugli emendamenti 20.2 e 20.3 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al numero 5). Pertanto, ove non riformulati, sono da ritenersi inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Dichiara, quindi, inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, in quanto non si trovano in diretta correlazione con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

In riferimento all'emendamento 17.20, ne dichiara inammissibile l'ultimo periodo, in quanto suscettibile di ledere l'autonomia degli organi costituzionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula rilievi molto critici in merito ai pareri espressi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. A suo avviso, non risulta chiaro il parametro di valutazione, in quanto sono state censurate anche proposte di modifica che non avrebbero determinato ulteriori oneri e, anzi, erano suscettibili di produrre effetti virtuosi.

Si procede all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

L'ordine del giorno G/1577-B/1/1 è accolto dal Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatore, l'emendamento 1.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 1.13. A suo avviso, la disponibilità della connettività a banda larga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici dovrebbero essere utilizzati come strumento per favorire la partecipazione dei cittadini, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.13 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.30. Al riguardo, ritiene che, nell'ambito di una riforma volta a semplificare la pubblica amministrazione, per un miglioramento dei servizi forniti ai cittadini, sia indispensabile la previsione di una sanzione per i dirigenti di quegli uffici pubblici che non applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione. Del resto, tale disposizione è volta a garantire l'erogazione dei servizi in tempi certi.

La PRESIDENTE osserva che disposizioni analoghe sono già previste nella legislazione vigente. Pertanto, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di presentare, per l'esame in Assemblea, un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare misure per l'applicazione di tali norme, che restano disattese.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.30.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sugli emendamenti 2.11 e 2.12, ritiene opportuno prevedere, nell'ambito di una ridefinizione dei tipi di conferenza dei servizi, una procedura di dibattito pubblico, qualora i processi decisionali riguardino questioni di carattere ambientale.

In tal modo, si garantirebbe la completa informazione dei cittadini, i quali potrebbero altresì partecipare all'elaborazione dei progetti, nei casi in cui questi determinino un significativo impatto sull'ambiente o sul territorio o abbiano risvolti rilevanti sul piano socio-economico. L'inserimento di questa procedura appare ancor più necessaria dopo l'estensione del meccanismo del silenzio assenso anche ai casi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ricorda che al momento è riconosciuta alla collettività la facoltà di intervenire nei processi decisionali, tramite le associazioni ambientaliste riconosciute. Invita, quindi, la senatrice De Petris a presentare, su tale argomento, un ordine del giorno per l'esame in Assemblea, volto ad assicurare una partecipazione quanto più possibile ampia.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.11 e 2.12 non sono accolti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1, formula considerazioni critiche sulla estensione del meccanismo del silenzio assenso anche ai casi in cui siano coinvolte amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Pertanto, ritiene opportuno sopprimere la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono respinti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1577-B/2/1, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da «il Consiglio superiore del beni culturali» fino alle parole «incentivo alla corruzione».

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.2, volto a sopprimere l'articolo 4. A suo avviso, la norma, introdotta dalla Camera dei deputati, aggrava gli effetti negativi prodotti dagli articoli 2 e 3, in materia di conferenza dei servizi e silenzio assenso.

Si dispone, infatti, l'attribuzione di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri, o a un suo delegato, per l'individuazione dei procedimenti amministrativi a cui applicare una serie di misure, tra cui la previsione di termini ridotti per la conclusione del procedimento stesso. In tal modo, a suo avviso, si accentua la verticalizzazione del meccanismo decisionale, in relazione a opere di interesse generale o a rilevanti insediamenti produttivi.

Peraltro, la disposizione appare in contrasto con l'attuale ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e quindi determinerà certamente un aumento del contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.12 e 4.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore MORRA (*M5S*) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.7, concorda con le osservazioni della senatrice De Petris.

In particolare, ritiene opportuno sopprimere, al comma 1 dell'articolo 4, le lettere *b*), *d*) e *f*), che risultano in contrasto con il principio di sussidiarietà. A suo avviso, non è opportuno anticipare gli effetti negativi che saranno determinati dalla nuova revisione del Titolo V, prevista dalla riforma costituzionale all'esame del Senato.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) ritiene inopportuno superare le eventuali opposizioni di comitati di cittadini alla realizzazione di insediamenti produttivi o altre grandi opere, attraverso un accentramento del processo decisionale. Al contrario, bisognerebbe favorire la leale collaborazione tra istituzioni statali e locali, proprio per evitare che si determinino contrasti superabili solo in sede giudiziaria. Annuncia, pertanto, un voto favorevole.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, gli identici 4.13 e 4.14, gli emendamenti 4.15, 4.16 e 4.17.

L'ordine del giorno G/1577-B/3/1 è accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.1, gli identici 5.2 e 5.3, nonché gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7.1 e 7.2.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 7.3, con il quale si propongono soluzioni alternative per consentire lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche. È ricorrente, infatti, la proposta di rinunciare, per ragioni di contenimento dei costi, a questo strumento di ricerca della prova, particolarmente utile nel contrasto alla corruzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.3 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 7.5, che – per un efficace contrasto ai fenomeni corruttivi – propone di rendere pubblici, sul sito dell'amministrazione interessata, gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni e interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente, le

procedure di conferimento di tali incarichi, la progressione economica del personale non dirigente.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) trasforma l'emendamento 7.4 nell'ordine del giorno G/1577-B/19/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 e 7.30.

L'ordine del giorno G/1577-B/4/1 è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo sull'emendamento 8.25, esprime forte dissenso in merito alla decisione di sciogliere il Corpo forestale dello Stato. Ritiene, infatti, che, dovendo procedere alla riorganizzazione della polizia provinciale – effettivamente indispensabile –, sarebbe stato preferibile prevederne l'assorbimento nel Corpo forestale. In tal modo, si sarebbe potuto unificare le funzioni e le competenze specifiche esistenti in materia di tutela ambientale e del territorio, di sorveglianza degli scarichi idrici nelle acque pubbliche, di interventi antibracconaggio e di controllo del prelievo venatorio, al fine di istituire una sorta di polizia ambientale.

Sottolinea che il Governo non ha ancora espresso il proprio orientamento specificando quale sia la Forza di polizia destinata ad accogliere funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato. A suo avviso, un eventuale transito nell'Arma dei carabinieri, sebbene possa risultare particolarmente complesso per il passaggio dall'ordinamento civile a quello militare, potrebbe rappresentare una soluzione accettabile, in considerazione delle competenze preesistenti di alcuni reparti specializzati nei settori della tutela dell'ambiente e della salute.

Segnala, fra l'altro, il rischio che si determinino profonde differenziazioni fra le Regioni, in materia di controllo del territorio, dal momento che alcuni enti stanno procedendo alla costituzione di Corpi forestali regionali. Peraltro, quelli delle Regioni a Statuto speciale non sono stati soppressi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris sulla inopportunità di eliminare una struttura efficace nel contrastare i crimini ambientali, sottolinea che – qualora si decidesse di assorbire il Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri – alcuni forestali potrebbero chiedere di essere esonerati da determinati servizi militari per obiezione di coscienza.

In secondo luogo, rileva che, con lo scioglimento del Corpo forestale, verrebbe meno l'introito per lo Stato derivante dalle sanzioni comminate per i crimini ambientali.

Pertanto, la previsione introdotta all'articolo 8 appare inopportuna, in quanto si determinerà una grave carenza dal punto di vista del controllo del territorio, e irragionevole dal punto di vista della razionalizzazione della spesa.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) ritiene che la norma sull'assorbimento del Corpo forestale dello Stato risponda ad esigenze propagandastiche, più che a reali necessità di razionalizzazione delle Forze di polizia. Peraltro, l'allocazione dei forestali nell'Arma dei carabinieri determinerà anche una disparità sotto il profilo di formazione del personale, rendendo necessario un intervento per un livellamento del ruolo giuridico e del trattamento economico.

Dal momento che il Governo non ha ancora precisato la Forza di polizia nella quale sarà assorbito il Corpo forestale dello Stato, non appare chiaro, a suo avviso, sulla base di quali dati la Commissione bilancio abbia potuto valutare l'onerosità degli emendamenti relativi a tale argomento.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a considerare le motivazioni del parere espresso dalla Commissione difesa sulle modifiche apportate all'articolo 8.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) trasforma l'emendamento 8.25 nell'ordine del giorno G/1577-B/20/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 8.36, 8.37 e 8.38.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 8.47. Auspica che, nei processi di riorganizzazione delle Forze di polizia, siano adottate misure per garantire equità sotto il profilo retributivo fra gli aderenti allo stesso Corpo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti gli emendamenti 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.61, 8.62, 8.63, gli identici 8.64 e 8.65, nonché gli emendamenti 8.68 e 8.69.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) precisa che l'emendamento 8.70 è volto a preservare le competenze delle Soprintendenze per i beni archeologici, storico-artistici, librari e archivistici, architettonici e paesaggistici, che risulterebbero ridotte in modo significativo a causa dell'attribu-

zione di poteri sostitutivi alle prefetture, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8. Annuncia, pertanto, un voto favorevole sull'emendamento 8.70.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 8.70 e gli identici emendamenti 8.71, 8.72 e 8.73.

Il senatore MORRA (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.74, con il quale si stabiliscono precisi criteri per la nomina dei presidenti delle autorità portuali, al fine di valorizzarne l'esperienza e la competenza professionale, anche in un'ottica di apertura a candidati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78 e 8.79.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1577-B/5/1, a condizione che, nella parte dispositiva, le parole «a voler individuare» siano sostituite con le parole «a valutare l'opportunità di».

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1577-B/17/1, G/1577-B/7/1 (testo 2) e G/1577-B/8/1, G/1577-B/10/1 e G/1577-B/18/1 sono accolti dal Governo come raccomandazione.

Gli ordini del giorno G/1577-B/6/1 e G/1577-B/9/1 sono accolti dal Governo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) presenta l'ordine del giorno G/1577-B/21/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11.1, 11.5, 11.7, 11.10 e 11.18.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 11.19 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1577-B/22/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 11.21, 11.26, 11.28, 11.29, 11.31, 11.33, 11.34, 11.37, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42 e 11.43.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 11.45, precisando che, con l'eliminazione della possibilità per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni, si rende il più possibile lineare l'attribuzione della responsabilità decisionale.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.53 e 11.54.

L'ordine del giorno G/1577-B/11/1 (testo 2) è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 13.2.

L'ordine del giorno G/1577-B/12/1 è accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 15.1, mentre l'ordine del giorno G/1577-B/13/1 è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.4, 17.6, 17.9, 17.10, 17.13, 17.14, 17.18 e 17.19.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riformula l'emendamento 17.20 in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Gli ordini del giorno G/1577-B/14/1, G/1577-B/15/1 e G/1577-B/16/1 sono accolti dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 18.4, con il quale si introduce il divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societari.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 18.4.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 18.5, rileva la necessità di prevedere la pubblicazione e l'aggiornamento del *curriculum* e del certificato penale dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, al fine di garantirne l'onorabilità e l'autonomia rispetto agli enti proprietari.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 18.5 e 18.6.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) trasforma l'emendamento 18.7 nell'ordine del giorno G/1577-B/23/1, pubblicato in allegato. L'atto di indirizzo è volto a impegnare il Governo a prevedere che non possano essere erogati incentivi economici agli amministratori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito risultati economici negativi.

L'ordine del giorno n. 23 è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano quindi respinti gli emendamenti 18.8, 18.9, 18.11 e 18.12.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 19.1, sottolinea che i costi aggiuntivi per la remunerazione del capitale dovrebbero essere esclusi per tutti i servizi pubblici, ma ancor più per il servizio idrico, in considerazione del pronunciamento nettamente contrario dei cittadini alla sua privatizzazione, in occasione del *referendum* abrogativo del 2011.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 19.1.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 19.2, che intende salvaguardare la possibilità di gestione in proprio dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, dal momento che esistono esempi di amministrazione efficiente, con piena soddisfazione degli utenti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 19.6 e lo riformula nell'ordine del giorno G/1577-B/24/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo come raccomandazione.

L'emendamento 20.1, posto ai voti con il parere del relatore e del rappresentante del Governo è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), a seguito del parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 20.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), a seguito del parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 20.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 20.4.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 20.5, volto ad agevolare la possibilità per i cittadini di adire la Corte dei conti.

L'emendamento 20.5, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento 20.6, con il quale si propone che gli amministratori e i dipendenti delle società di capitali interamente partecipate da enti pubblici siano soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.

L'emendamento 20.6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La Commissione conferisce al relatore Pagliari il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 1577-B.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B

Art. 3.

G/1577-B/2/1 (testo 2)

MONTEVECCHI, CRIMI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto è intitolato al Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;

in particolare viene novellato l'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 24, con l'aggiunta dell'articolo 17-*bis*, secondo il quale – laddove sia prevista acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche – le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente;

tale termine può essere procrastinato di ulteriori trenta giorni, qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso;

tuttavia, una volta decorsi i termini, anche senza che sia stato comunicato formalmente assenso o nulla osta, per il principio del silenzio-assenso lo stesso si intende acquisito;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 3 estende – sia pure ampliando il termine a 90 giorni – il silenzio-assenso ai casi in cui sia prevista «l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche»;

valutato che:

è giusto e opportuno cercare di rimuovere talune secche burocratiche e accelerare la possibilità di intervenire: contro ogni idea, difensiva e manichea, da «fortino assediato», in cui si finisce solo per rimpiangere il bel tempo andato e, tuttavia, non attraverso misure come il silenzio-assenso, cominciando se mai dal rafforzamento degli organici delle Soprintendenze,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché siano adottati al più presto – com'è avvenuto finora solo per la Puglia e la Toscana – i Piani Paesaggistici in tutte le Regioni, primo passo essenziale per una valorizzazione reale del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale; nonché la realizzazione di sistemi informativi e banche dati aperte, fondamentali per il sostegno sociale, in modo da alimentare fiducia e credibilità nei confronti dei cittadini;

ad adottare ogni disposizione utile al cambiamento, di concerto con la riforma del MIBACT del ministro Franceschini e con la partecipazione delle regioni, degli Enti locali e della società civile, affinché, attraverso il potenziamento dell'organico e l'utilizzo di risorse e di personale indispensabili, si possa provvedere e operare nei modi più opportuni entro un'unica prospettiva nella quale convergano – rispetto all'ambiente, al paesaggio e al patrimonio artistico culturale – manutenzione, conservazione, promozione, valorizzazione e comunicazione.

Art. 7.

G/1577-B/19/1 (già em.to 7.4)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1577-B, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile per ridurre i costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario.

Art. 8.**G/1577-B/5/1 (testo 2)**

Paolo ROMANI, PELINO, BERNINI, PICCOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B approvato dal Senato il 30 aprile 2015, modificato dalla Camera il 17 luglio 2015, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

l'articolo 8 comma 1 lettera a) del provvedimento in esame reca, tra i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato:

«riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;»;

nonché al punto 2:

«in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma».

il Corpo forestale dello Stato è stato da soli 10 anni riorganizzato, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti specifici nel settore della tutela ambientale e agroalimentare. con la legge n. 36 del 2004; specificità ribadita anche dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia»;

il Corpo forestale dello Stato ha una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari, della mozzarella campana, del settore oleario e della tracciabilità delle carni (tutela del Made in Italy e dei marchi D.O.P. -I.G.P. -S.T.G.-Bio);

il Corpo forestale dello Stato rappresenta oggi il più qualificato baluardo, sia in termini di efficacia ed efficienza che di professionalità, a difesa dell'ambiente e del territorio, così come dimostrano le esperienze delle emergenze ambientali a carattere nazionale quali quella della «Terra dei fuochi» della Regione Campania, della Xylella fastidiosa della Regione Puglia e dell'azione di controllo svolta nei riguardi degli OGM;

proprio il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere quel ruolo di sapiente cura del rapporto cittadino/ambiente, soprattutto attraverso quell'azione continua «di prossimità» che quotidianamente svolge nelle località più marginali e periferiche del nostro territorio, anche partecipando ad azioni di formazione e divulgazione culturali e didattiche nelle scuole, volte a promuovere la legalità ambientale;

dall'articolato in esame potrebbe derivare, nell'ambito del riordino delle funzioni specifiche attualmente svolte dal Corpo forestale e finalizzate alla tutela agroambientale e forestale sull'intero territorio nazionale, una frammentazione delle stesse e una dispersione delle professionalità esistenti in fase di loro attribuzione ad altre Forze di polizia;

gli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio potranno essere garantiti solo attraverso il mantenimento unitario dello svolgimento delle molteplici attività di carattere tecnico-specialistico afferenti ai settori della tutela degli eco sistemi naturali, della difesa idrogeologica e del suolo, della prevenzione degli incendi boschivi e dei relativi rilievi funzionali i alla redazione del catasto incendi, della vigilanza e tutela delle aree protette internazionali, nazionali e regionali, della gestione delle riserve naturali dello Stato, anche attraverso l'impiego di operai forestali assunti ai sensi della legge n. 124 del 1985, del controllo e della conservazione della biodiversità e delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione (Convenzione C.I.T.E.S.), del monitoraggio ambientale e dello stato di consistenza del patrimonio forestale nazionale anche ai fini della verifica del rispetto degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici, dell'educazione ambientale, degli adempimenti in ordine al riconoscimento e censimento degli alberi monumentali nazionali;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle

specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumentali;

l'eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, al fine di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel Disegno di legge in esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso CFS;

la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato coincide essenzialmente con l'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;

l'iniziativa di riorganizzazione del Corpo, anche alla luce del delineando nuovo riassetto dei comparti di specialità, si rende necessaria al fine di garantire il miglior assolvimento della *mission* istituzionale delle Forze di polizia dello Stato ed evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni;

alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo dello Stato nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare vengono altresì svolti da Reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8 comma 1, lettera *a*), di individuare nell'Arma dei Carabinieri la Forza di polizia in cui eventualmente far transitare il Corpo forestale dello Stato in quanto le funzioni da essa esercitate attraverso i propri reparti specializzati nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare, nonché la relativa dislocazione territoriale dei presidi, rappresentano il miglior modello organizzativo e funzionale che consente il raggiungimento delle finalità contenute nella delega, anche nell'ottica del miglioramento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche dello Stato nel segno dell'efficienza e dell'economicità.

G/1577-B/7/1 (testo 2)

MARCUCCI, LAI, SOLLO, ASTORRE, BROGLIA, CALEO, CUCCA, DI GIORGI, FORNARO, LO MORO, PEZZOPANE, TOMASELLI, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), tra i criteri di delega inerenti a misure di riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, anche l'eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o l'eventuale costituzione di una nuova agenzia di settore;

l'eventuale trasferimento potrebbe comportare a carico del bilancio statale oneri aggiuntivi e strutturali nonché impatti istituzionali ed organizzativi particolarmente rilevanti e complessi, anche in considerazione del possibile trasferimento di migliaia di pubblici dipendenti da un'amministrazione all'altra per continuare a gestire le medesime attività;

per queste ragioni, il criterio di delega prevede prudenzialmente la misura come eventuale ed opportunamente ne subordina la realizzazione ad una preventiva valutazione della sua sostenibilità organizzativa ed economica;

appare più che opportuno, per la portata ed l'incisività degli interventi ipotizzati, che tale valutazione preventiva si estenda a tutti gli aspetti pertinenti e rilevanti e ricomprenda, quindi, sia la verifica comparativa degli attuali parametri di efficienza anche organizzativa delle amministrazioni competenti, nonché degli *standard* di qualità dei servizi da queste rispettivamente erogati, in relazione anche ai livelli di attuazione dei principi del «*digital first*» di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame e alla rilevanza, complessità e prevalenza delle funzioni svolte, sia l'analisi dei benefici concretamente perseguibili in rapporto ai costi economici, organizzativi ed occupazionali direttamente e indirettamente ascrivibili alle misure previste, senza precludere, in sede di attuazione della delega, la valutazione di altre opzioni, coerenti con i principi della norma, della sussidiarietà amministrativa e collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni;

analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla costituzione di una nuova Agenzia o struttura di settore,

impegna il Governo:

a svolgere, nelle forme ritenute del caso, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge in esame, un'ampia e completa verifica di tutti i parametri e criteri rilevanti quale condizione per procedere all'eventuale trasferimento di funzioni e garantire l'economicità dell'attuazione della delega.

G/1577-B/20/1 (già em.to 8.25)

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B approvato dal Senato il 30 aprile 2015, modificato dalla Camera il 17 luglio 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",

premessi che:

l'articolo 8 comma 1 lettera *a*) del provvedimento in esame reca, tra i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato:

"riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale";

nonché al punto 2:

"in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma.....";

il Corpo forestale dello Stato in qualità di Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti specifici nel settore della tutela ambientale e agroalimentari ha una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali; del presidio costante del territorio; della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese; dell'efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti; della repressione dei reati a danno degli animali; del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare; della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari;

considerato che:

la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumentali e la razionalizzazione della distribuzione territoriale dei uffici periferici;

la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato coincide essenzialmente con l'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;

alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo forestale dello Stato nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare vengono altresì svolti da Reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri anche in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006;

impegna il Governo:

nell'ottica del miglioramento delle forme di collaborazione tra le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel segno dell'efficienza e dell'economicità, anche al fine di rafforzare le attività di tutela ambientale e agroalimentare, a valutare l'opportunità del transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ravvisando quest'ultima come forza di polizia più idonea per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella delega, stante l'attuale coincidenza della dislocazione territoriale dei presidi di entrambe e l'esistenza nell'Arma dei Carabinieri di reparti specializzati che attualmente svolgono funzioni di tutela ambientale e sicurezza agroalimentare affidati dall'ordinamento.

G/1577-B/21/1

CALDEROLI, VOLPI, ARRIGONI

Il Senato,

esaminando l'Atto Senato 1577-B, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevando

come alcune disposizioni presenti nell'articolo 8 prevedano lo scioglimento di fatto del Corpo Forestale dello Stato ed il trasferimento delle sue competenze e del suo personale ad altre forze di polizia, di cui non è peraltro specificata né l'identità né il tipo di ordinamento;

sottolineando

l'importanza di non disperdere il patrimonio di professionalità e l'esperienza maturata dal Corpo Forestale dello Stato nel campo che ha costituito finora l'oggetto della sua missione specifica;

rimarcando

come la soggezione allo *status* militare rappresenti una scelta di vita, che comporta sacrifici differenti e superiori rispetto a quelli richiesti per far parte di una Forza di Polizia ad ordinamento civile o di altro Corpo armato dello Stato, persino dal punto di vista dell'aspetto esteriore;

ritenendo

conseguentemente, che non possa esser chiesto all'improvviso a chi ha abbracciato una professione civile, sia pure di servizio all'interno di un Corpo armato dello Stato, di accettare un penalizzante cambiamento di *status*, divenendo soggetto all'insieme delle norme regolamentari e di legge che si applicano ai militari;

auspicando

che prevalga, in sede di esercizio della delega, l'idea di non frammentare il Corpo Forestale dello Stato, ma di mantenerne personale e capacità in un contesto unitario, possibilmente all'interno della Polizia di Stato, alle dipendenze di una nuova Direzione generale ad hoc del Ministero dell'Interno;

evidenziando

come la sopra menzionata soluzione incontri anche il favore del personale attualmente alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo Forestale dello Stato, evitandone in particolare lo smembramento, e a garantire la libertà del singolo di mantenere lo *status* civile, in considerazione del fatto che la scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta obbligatoriamente ad uomini e donne che ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera, arruolandosi in un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile.

Art. 11.**G/1577-B/11/1 (testo 2)**

SAGGESE, PAGANO, TORRISI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1577-B, recante «deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che

l'articolo 11 del disegno di legge detta i principi e i criteri direttivi per una riforma organica della dirigenza pubblica e in essa della dirigenza degli enti locali;

sono previste, in particolare, l'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali e la conseguente previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare, in sua sostituzione, un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa;

resta ferma la possibilità, per le città metropolitane e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare un direttore generale in alternativa al dirigente apicale, e in tali ipotesi è previsto l'affidamento a un dirigente di ruolo della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante,

impegna il Governo

a disciplinare, nell'esercizio della delega legislativa, la funzione di controllo della legalità affidata in tale ipotesi al dirigente di ruolo in modo da garantirne la rilevanza, l'effettività ed efficacia.

G/1577-B/22/1 (già em.to 11.19)

AMORUSO, BERNINI, PELINO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1577-B, recante «deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile affinché siano definiti i requisiti per l'incarico di dirigente apicale per le funzioni amministrative di indirizzo, coordinamento e controllo nei comuni di minori dimensioni.

Art. 17.**17.22**

SPILABOTTE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'attuazione della presente lettera è demandata alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994;».

17.15 (testo 2)

CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) introduzione di un sistema di valutazione delle performance e dei risultati degli uffici pubblici in cui possano partecipare i cittadini attraverso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;».

17.20 (testo 2)

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti d titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile

né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata».

Art. 18.

G/1577-B/23/1 (già em.to 18.7)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile affinché sia impedita l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in favore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli occupazionali.

Art. 19.

G/1577-B/24/1 (già em.to 19.6)

GIROTTA, CASTALDI, CRIMI, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577-B,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile affinché, nella definizione dei contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale, sia prevista la loro tempestiva pubblicazione sui siti *internet* degli enti coinvolti.

Art. 20.**20.2 (testo 2)**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* «alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;

2) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* «e per un periodo massimo di due anni»;

3) *al comma 2, lettera f), sostituire le parole:* «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» *con le seguenti:* «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;

4) *al comma 2, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «acquisita anche d'ufficio»;

5) *al comma 2, lettera g), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:* «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;

6) *al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza oneri per la Corte dei conti»;

7) *al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole:* «credito erariale», *inserire le seguenti:* «estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate» *e, in fine, aggiungere le seguenti:* «con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza»;

8) *al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:* «2-bis) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili»;

9) *al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:* «o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;

10) al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna»;

11) al comma 2, sopprimere la lettera p);

12) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio-dinamico alla disciplina del processo civile»;

13) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;

b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;

c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;

b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziari e dei relativi prospetti contabili;

c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1, si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principio e criteri direttivi:

a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;

b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal PM nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, se-

condo comma, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 e s.m.i.;

c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza».

14) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale».

20.3 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), *sopprimere le parole:* «alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori»;

2) alla lettera d), *sopprimere le parole:* «e per un periodo massimo di due anni»;

3) alla lettera f), *sostituire le parole:* «esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante» *con le seguenti:* «esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria»;

4) alla lettera g), numero 1), *aggiungere, infine, le parole:* «acquisita anche d'ufficio»;

5) alla lettera g), dopo il numero 6) *inserire il seguente:* «6-bis) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché q mezzo di ufficiali della Guardia di finanza»;

6) alla lettera i), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «senza oneri per la finanza pubblica»;

7) alla lettera l), numero 2, *dopo le parole:* «credito erariale» *aggiungere le seguenti:* «estendendola anche alla concessione di misure atipiche»;

8) alla lettera o), *sostituire le parole da:* «definitive di condanna» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della

sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile»;

9) *dopo la lettera o), inserire la seguente: «o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna»;*

10) *sopprimere la lettera p).*

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 31 luglio 2015

Plenaria**228^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CASSON*indi del Vice Presidente*
BUCCARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 11,20.**IN SEDE REFERENTE**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati**(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**(Esame congiunto e rinvio)*

Il presidente CASSON avverte che nella seduta odierna, con il consenso dei capigruppo in Commissione, si è deciso di dare inizio all'esame dei disegni di legge in materia di depistaggio, ritenendo tale iniziativa un atto di doverosa attenzione anche in considerazione dell'avvicinarsi – il prossimo 2 agosto – dell'anniversario della strage di Bologna.

Riferisce sui disegni in titolo il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) che si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1627, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, sostituisce con il comma 1 dell'articolo 1 il vigente articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di inquinamento processuale. Si tratta di una fattispecie caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impe-

dire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata alternativamente da tre ipotesi di condotta descritte nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma del nuovo articolo 375. La prima ipotesi consiste nell'immutare artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; la seconda nel distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; la terza nell'alterare artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti di cui alla precedente ipotesi.

Il secondo comma prevede quindi due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima (n. 1) un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda (n. 2) l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il terzo comma dispone che, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Il quarto comma prevede, utilizzando una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, mentre il quinto comma prevede una diminuzione dalla metà a due terzi della pena prevista nei confronti di chi pone in essere condotte ripristinatorie rispetto all'offesa arrecata ovvero presta condotte di collaborazione.

I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge effettuano interventi di coordinamento sugli articoli 157, 374 e 384 del codice penale e inseriscono, inoltre, nel medesimo codice penale il nuovo articolo 383-bis, che ripropone sostanzialmente la previsione in tema di circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 375 del codice penale che, come già evidenziato, viene sostituito dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 984, sottolineando come esso si muova in una prospettiva diversa da quella del disegno di legge n. 1627, in quanto configura un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Dopo che il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore GIOVANARDI (AP (NCD-

UDC)), il presidente CASSON sottolinea come le due diverse impostazioni dei disegni di legge in esame non siano necessariamente in contrasto tra di loro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – che si lamenta per alcune dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla relatrice Cirinnà, dichiarazioni che ritiene non idonee a favorire un dialogo costruttivo in Commissione – il senatore LUMIA (*PD*) – che ribadisce come la posizione del Partito democratico sia quella di ricercare un dialogo nel merito delle questioni sottese ai disegni di legge in esame – e, infine, il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva anch'egli come alcuni commenti pubblicamente rilasciati dalla Relatrice non siano certo il modo più idoneo per rasserenare gli animi, il presidente CASSON avverte che l'esame riprenderà a partire dall'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2.

Interviene, in ordine al predetto ordine del giorno, la relatrice CIRINNÀ (*PD*) la quale propone che l'ordine del giorno medesimo sia rifo-

mulato dalle parole «a mai omettere» fino alle parole «Stati membri» nel seguente modo «nel rispetto dei principi previsti nella raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere». La RELATRICE fa presente che, ove il presentatore modifichi nel senso da lei proposto l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 e ritiri gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, il parere sul predetto ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 sarebbe favorevole.

Il presidente CASSON dispone l'accantonamento degli ordini del giorno citati per consentire un ulteriore approfondimento sui profili relativi agli stessi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, sottolineando come tale proposta consentirebbe di concentrare l'esame esclusivamente sul titolo II del testo base e, quindi, di procedere, in tempi certamente più contenuti, all'esame della parte del testo relativa alla disciplina della convivenza, su cui le distanze e le contrapposizioni sono di gran lunga minori.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, evidenziando come con l'esame di tale proposta si entri indubbiamente nel cuore dei problemi posti dal testo in esame.

Il Senatore sottolinea in proposito come, al di là e a prescindere delle dichiarazioni spesso mistificanti che sono volte a fornire all'esterno una rappresentazione diversa, ciò di cui in questo momento si occupa la Commissione è una proposta volta ad introdurre nell'ordinamento un istituto che è, a tutti gli effetti, sovrapponibile al matrimonio e che risulta strutturalmente in contrasto con fondamentali principi della Costituzione. Se poi si considera la tradizione giuridica millenaria che accompagna l'istituto del matrimonio e il suo profondo radicamento nel costume sociale, appare di tutta evidenza che i disegni di legge in titolo non hanno carattere ordinario e che, ad essi, è sottesa una questione antropologica di enorme rilevanza.

Da ultimo, il Senatore si dichiara sconcertato per l'indifferenza mostrata nei confronti dell'oggettiva possibilità che il nuovo istituto, in via di fatto, non potrà non risolversi in un vero e proprio incentivo a pratiche indegne, come quella dell'utero in affitto, nelle quali emerge con chiarezza non solo lo sfruttamento ad opera della parte ricca del mondo della disperazione delle donne dei Paesi più poveri, ma anche il capovolgimento

del principio della preminenza dell'interesse del bambino che qui è ridotto a mero strumento per la soddisfazione dei capricci degli adulti.

Il senatore TONINI (*PD*), a nome della sua parte politica, annuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio, sottolineando come le disposizioni del titolo I del testo in esame costituiscano, in modo inequivocabile, attuazione da parte del legislatore delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010. Il Senatore ricorda, più specificamente, come in tale sentenza la Corte abbia rilevato che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio... Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni... Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».

In questo quadro è evidente, a suo avviso, che non può più essere in discussione il «se» dell'intervento normativo in questione – e cioè dell'introduzione nell'ordinamento di una forma giuridica che assicuri il necessario riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso – e che, conseguentemente, proprio per tale ragione, la sua parte politica non può che pronunciarsi contro la proposta di stralcio in votazione, ferma restando la disponibilità al dialogo ed al confronto sul merito delle soluzioni da adottarsi.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) fa presente che, se è reale questa disponibilità al confronto ed alla mediazione, allora ciò che sarebbe ragionevole fare è approvare la proposta di stralcio in votazione, approvazione a fronte della quale la sua parte politica ritirerebbe senz'altro tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario alla proposta di stralcio.

Posta ai voti, la proposta di stralcio S1.1 è respinta.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 1.1 – di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3 – volto a sopprimere il titolo I del testo in esame sottolineando in proposito, innanzitutto, come costituisca una vera e propria mistificazione asserire che le disposizioni in materia di unioni civili, contenute nell'articolato in esame, costituiscano attuazione delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto è sufficiente un'attenta lettura della recente pronuncia della Corte nel caso «Oliari» per rendersi conto di come l'impostazione seguita dalla Corte medesima sia tutt'altra e assai più coerente con l'impostazione che egli fa propria – cioè quella dell'attenzione per i diritti dei singoli in quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale – piuttosto che con l'impostazione ispiratrice delle disposizioni del titolo I del testo base. In via ulteriore il senatore GIOVANARDI evidenzia il rischio – più volte denunciato – che introdurre un riconoscimento giuridico strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al matrimonio, per quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale, apre inevitabilmente la strada ad analoghe forme di riconoscimento giuridico per altre formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia poligamica.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia anch'egli voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenziando come rispetto alla tematica in esame sia necessario chiedersi anche quale debba essere il ruolo delle Corti e quello dei Parlamenti, e cioè se scelte di importanza fondamentale come quelle di cui si sta in questo momento discutendo debbano essere rimesse ad una sorta di «aristocrazia delle Corti» o spettino, invece, sostanzialmente ai Parlamenti, rappresentanti dei popoli sovrani. Da questo punto di vista il continuo richiamo alle indicazioni desumibili ora dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ora dalla giurisprudenza di altre Corti supreme, non può non suscitare imbarazzo e perplessità anche se impone di tener conto della realtà così come è e, quindi, di essere consapevoli che l'introduzione di un istituto sovrapponibile al matrimonio per tutti gli aspetti, tranne che per due o tre profili, non potrebbe che avere breve durata, in quanto proprio quelle Corti non potrebbero non ritenere discriminatoria una simile scelta e farla rapidamente venir meno.

Per quanto riguarda il tema della mediazione e della disponibilità al confronto, anche tenendo conto di alcune recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, è necessario sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. Se la disponibilità alla mediazione ed al confronto si sostanzia, nelle sue linee portanti, in una soluzione come quella prefigurata nel testo in esame sulle unioni civili, con lo spazio per la possibilità di adozione ivi prevista, è chiaro che parlare di mediazione è semplicemente assurdo, in quanto convergere su una simile impo-

stazione significherebbe, dal punto di vista che egli difende, cedere su tutto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, mentre non è in discussione la disponibilità a riconoscere i diritti dei singoli, ciò che è inaccettabile è la scelta dell'introduzione di un istituto riservato alle coppie omosessuali in tutto e per tutto sovrapponibile al matrimonio, risultando una simile soluzione palesemente in contrasto con il vigente quadro costituzionale, mentre sul tema dell'adozione sarebbe giusto attendersi un atteggiamento di maggiore cautela essendo lo stesso troppo delicato per essere oggetto di strumentalizzazioni politiche.

Dopo che sull'emendamento 1.1. ha annunciato il voto contrario il senatore LUMIA (*PD*), l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, viene posto ai voti e respinto.

Il presidente CASSON dichiara quindi improponibile il subemendamento 1.10000testo2/1, mentre il senatore CUCCA (*PD*) ritira i subemendamenti 1.10000testo2/3(testo2) e 1.10000testo2/4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2, mantenendo invece gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 il senatore MALAN sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a rimuovere uno degli aspetti più ingiustificabili – alla luce di principi costituzionali che dovrebbero ritenersi ampiamente condivisi – delle «Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le pari opportunità, e cioè i contenuti di tali linee guida che incredibilmente risultano dirette a modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche. Il Senatore ritiene semplicemente incredibile che, in palese contrasto con il diritto alla libertà di culto riconosciuto dalla nostra Costituzione e con l'assetto dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose definito dalla Costituzione medesima, un documento ufficiale del Governo italiano possa proporsi una simile finalità.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, annunciando su di esso il voto favorevole.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolineando come sia inaccettabile il fatto che organismi della Pubblica amministrazione possano, con le risorse dei contribuenti, svolgere un'azione il cui unico significato oggettivo è di essere volta a diffondere, nei mezzi di informazione e nelle scuole, posizioni come quelle alle quali si fa riferimento parlando di ideologia *gender*. Al riguardo il Senatore evidenzia, in particolare, la discutibilità di una simile scelta quando essa interferisce con un ambiente come quello scolastico in cui si viene in contatto con soggetti come i bambini, nei confronti dei quali si dovrebbe procedere con ben maggiore cautela e attenzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nel raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno, sottolinea ancora una volta il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nelle attività di promozione e sensibilizzazione alle quali l'ordine del giorno fa riferimento. In questo contesto l'UNAR svolge una funzione di coordinamento di un complesso universo di associazioni LGBT fra le quali figura anche il circolo «Mario Mieli». Si è chiesto in passato chi fosse la persona cui è intitolato questo circolo, della cui collaborazione l'UNAR si avvale. Una breve ricerca consente di scoprire che la persona in questione sarebbe un filosofo, autore di un'opera importante per il movimento LGBT (*Elementi di critica omosessuale*), del cui pensiero il senatore MALAN ritiene opportuno citare un breve estratto testualmente: «Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, o il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che approfondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica». Crede che la citazione appena riportata sia sufficiente per dare un'idea esaustiva dell'inaccettabilità di una situazione in cui l'UNAR ritiene praticabile l'interlocuzione con un'associazione intitolata al richiamato pensatore, mentre rifiuta qualsiasi interlocuzione con le associazioni dei docenti e dei genitori.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), nell'annunciare il voto contrario sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolinea, innanzitutto, come l'esame dei disegni di legge in

titolo stia consentendo la discussione su temi del tutto inappropriati rispetto ai medesimi e, da questo punto di vista, non può non lamentare che il lavoro fatto dalla Presidenza in sede di valutazione della proponibilità e dell'ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato certamente un lavoro fatto a «maglie larghe».

Ricorda, quindi, come l'UNAR nasca per conformarsi ad un obbligo posto da una direttiva dell'Unione europea, come tale direttiva richiedesse non solo l'istituzione di un organismo per combattere le discriminazioni, ma anche il carattere indipendente di tale organismo (rispetto al quale appare peraltro difficilmente compatibile la sua collocazione all'interno dell'Esecutivo). Successivamente il Governo ha tenuto conto di altri impegni assunti in sede internazionale e si è appoggiato all'UNAR per promuovere azioni di prevenzione anche contro ulteriori forme di discriminazione.

Da ultimo, per quanto riguarda la figura di «Mario Mieli», ritiene del tutto irrilevante, ai fini del dibattito in corso, il fatto di andare a prendere dichiarazioni formulate dalla persona in questione, negli anni '70, in un contesto completamente diverso nel quale possono essere state dette cose inaccettabili.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 31 luglio 2015

Plenaria**443^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
SANGALLI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente relatore SANGALLI (*PD*), illustra gli ulteriori emendamenti 17.15 (testo 2) e 17.22, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che entrambe le proposte comportano maggiori oneri.

Il vice ministro MORANDO conviene con la valutazione del relatore, esprimendo parere contrario sulle proposte.

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, propone, pertanto l'approvazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su entrambi gli emendamenti.

La Commissione approva.

(2021) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalandone gli aspetti problematici sotto il profilo degli oneri finanziari evidenziati anche dalla nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) interviene in merito alla norma che riduce il periodo di deducibilità dei crediti deteriorati delle banche da 5 anni a 1 anno, dichiarando di considerare la disposizione con estremo favore, in quanto il sistema creditizio è caratterizzato, da alcuni anni, da un estremo appesantimento dei bilanci delle banche causato dalla notevole entità di crediti incagliati e inesigibili. Ritiene, pertanto, tale disposizione, insieme all'eventuale costituzione di una cosiddetta *bad bank*, importante per la ricostituzione del circuito di canalizzazione del credito dai risparmiatori all'economia reale.

Ciò premesso, chiede al vice ministro se il Governo ha valutato le possibili implicazioni che l'approvazione di tale disposizione potrebbe avere sui criteri e i coefficienti di patrimonializzazione delle banche. Senza un intervento su tali elementi del sistema bancario, infatti, a suo parere, la disposizione in esame perderebbe gran parte della sua supposta efficacia. Conclude con un invito al Governo, che ritiene possa essere condiviso dai colleghi della Commissione, ad avviare un processo di negoziazione con le autorità indipendenti europee che possa giungere a modificare i criteri di patrimonializzazione degli enti creditizi.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile ricordare che le banche europee e, in particolar modo, italiane presentano un elevato livello di crediti in sofferenza. È opinione comune che, per tale ragione, la politica monetaria fortemente espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea non sia in grado di trasmettersi all'economia reale.

Il provvedimento in esame mira ad affrontare tale problema generale innanzitutto mediante una riduzione dei tempi delle procedure fallimentari che li portino in linea con quelli vigenti nei principali paesi esteri. A ciò si aggiunge la misura di accorciamento del periodo di deducibilità dei crediti deteriorati. Anche tale disposizione ci avvicina, a suo parere, agli altri paesi europei in cui, già da tempo, la deducibilità è riconosciuta in un solo esercizio finanziario. L'insieme di tali misure intende favorire la formazione di un mercato dei crediti in sofferenza.

Riferisce, quindi, che il Governo intende proseguire l'azione di ricostituzione del circuito creditizio mediante l'istituzione di società veicolo che provvedono ad acquistare i crediti deteriorati al prezzo formatosi

sul libero mercato. Lo Stato interverrebbe, quindi, successivamente, ponendo una garanzia sul valore di mercato dei crediti acquistati dalle società veicolo.

Fa presente che la Commissione europea potrebbe considerare tali misure una forma di aiuto di Stato, ma, a parere del Governo, l'acquisizione di un rischio valutato secondo criteri di mercato non costituirebbe una forma di aiuto di Stato.

Rassicura, quindi, il senatore Azzollini che il Governo sta agendo nelle sedi internazionali esattamente nella direzione da lui auspicata.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si dichiara perplesso sulla prospettiva di un intervento dello Stato italiano a garanzia dei crediti incagliati, evidenziando che nella maggior parte dei paesi esteri la dismissione di tali crediti avviene attraverso l'azione del mercato. Rinviene, inoltre, elementi di preoccupazione in merito alla modifica del codice civile operata dall'articolo 12 del provvedimento in esame. Reputa tale disposizione un errore gravissimo in quanto limita la libertà individuale e altera il meccanismo del libero mercato. Dichiarò, infine, di considerare il provvedimento nel suo complesso un grande omaggio al sistema bancario.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: – che l'utilizzo delle risorse indicate nella norma di copertura contenuta nell'articolo 22 non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime; e con le seguenti osservazioni: – in merito all'articolo 20-*bis*, l'eventuale copertura a bilancio di nuove attività non appare del tutto conforme alla legge di contabilità; – quanto all'articolo 21-*quater*, si rileva che trattandosi di spesa per il personale, sarebbe stato opportuno acquisire dati su base pluriennale, almeno decennale, sulla presumibile spesa secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, con riferimento agli automatismi diretti e indiretti che conseguiranno al provvedimento.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 31 luglio 2015

Plenaria**256^a Seduta***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (161-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, dando conto analiticamente e motivando il contenuto delle singole osservazioni con particolare riferimento ai rilievi che intende proporre alla valutazione della Commissione rispetto agli articoli 5, 11 e 16. In particolare, in relazione a tale ultimo articolo, dopo aver segnalato il carattere innovativo rispetto al testo originario dello schema di decreto, rimarca che le proprie osservazioni hanno un carattere volutamente segnaletico delle questioni emerse, giudicando piuttosto problematico l'impianto dello strumento agevolativo proposto per incentivare i trasferimenti in Italia da parte di lavoratori ad alta qualificazione.

Interviene il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale condivide le osservazioni proposte dalla relatrice con particolare riferimento alla riproposizione dell'osservazione che il Governo non ha accolto per aggiornare l'elenco dei Paesi rientranti nella *black list*. Tuttavia, sottolinea criticamente che il Governo ha sottoposto al Parlamento uno schema di decreto

legislativo con disposizioni nuove e non presenti nell'originario provvedimento: si tratta di una procedura non corretta e non rispettosa dello spirito e della lettera della legge delega. Motiva quindi in tal modo il proprio voto di astensione.

Il senatore SUSTA (*PD*) interviene in merito all'osservazione relativa all'articolo 16, invitando la relatrice a verificare la compatibilità col principio della libera circolazione delle persone nell'Unione europea con la decadenza degli incentivi fiscali.

La relatrice GUERRA (*PD*), dopo aver ricordato che la propria proposta è mutuata dal contenuto della legge n. 238 del 2010, ritiene che essa non sia limitativa della libera circolazione, ma fissi il principio di deterrenza rispetto a comportamenti opportunistici.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente Mauro Maria MARINO pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (n. 181)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice GUERRA (*PD*) rinuncia ad illustrare la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (n. 182)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente e relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) rinuncia ad illustrare la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che:

il Governo ha accolto la maggior parte delle osservazioni contenute nel parere già espresso sull'Atto del Governo n. 161, con la sola eccezione delle seguenti:

«L'articolo 5 riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti *black list* al loro valore normale. Appare opportuno che la relazione illustrativa chiarisca che, trattandosi di un contesto internazionale, il valore normale a cui si fa riferimento è definito sulla base delle linee guida dell'OCSE.»

«L'articolo 10 (ovvero le disposizioni modificate dallo stesso, quale ad esempio l'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) dovrebbe introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni. Occorrerebbe, in particolare, prevedere un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione.»;

considerato inoltre che:

il Governo ha accolto osservazioni aggiuntive contenute nel parere della Camera, volte sia a meglio disciplinare il regime transitorio relativo ad alcune delle previsioni normative contenute nel decreto legislativo, sia a fornire elementi interpretativi ulteriori per alcune altre di tali previsioni;

il Governo ha dato seguito a una osservazione della Commissione della Camera favorevole all'introduzione di regimi agevolativi temporanei per favorire l'attrazione di capitale umano «qualificato» introducendo un regime fiscale speciale per lavoratori impatriati;

il Governo ha introdotto ulteriori modifiche al decreto legislativo, aventi per lo più carattere di coordinamento o finalità di chiarezza interpretativa, che in alcuni casi tuttavia, in modo non conforme con un corretto *iter* legislativo, si presentano come innovative in quanto non trovano rispondenza in nessuna delle osservazioni effettuate dalle commissioni:

e che in particolare

all'articolo 1, si introduce una nuova possibilità di ricorrere all'accordo preventivo per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento

collaborativo, ai fini della definizione del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list*;

all'articolo 5 viene modificato il comma 3, disponendosi che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap «non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito» ai fini delle imposte di registro o ipotecaria e catastale«;

all'articolo 11, comma 3, è estesa la sospensione della tassazione in uscita anche ai trasferimenti da parte di una azienda non residente nel territorio di uno Stato di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto una azienda o un ramo di azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, che, nella prima versione era presentata come una novella all'articolo 166 del TUIR, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore, mentre nello schema in titolo a carattere di norma interpretativa che, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente, può avere effetti retroattivi.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

le motivazioni portate per respingere l'osservazione espressa dalla Commissione relativamente all'articolo 10, volta a richiedere un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista relativa ai paesi che ammettono uno scambio di informazioni, sono ampiamente condivisibili, nell'ipotesi che si interpreti il suggerimento della Commissione come richiesta di un aggiornamento che limiti la discrezionalità necessaria a cui giustamente il Governo si appella. La richiesta della Commissione va invece nel senso di prevedere un aggiornamento periodico della lista, al solo scopo di evitare eccessivi ritardi e non ai fini di rendere questo aggiornamento un adempimento automatico. Si sottopone pertanto nuovamente all'attenzione del Governo l'osservazione in questione.

Con riferimento alle disposizioni introdotte in assenza di specifiche indicazioni parlamentari nel precedente *iter*, e che non sembrano motivate da ragioni di coordinamento, si osserva quanto segue:

all'articolo 5, comma 3, la Commissione propone la soppressione delle parole «anche se», introdotte rispetto al testo originario del decreto legislativo, in quanto esse renderebbero non più utilizzabile in via esclusiva, ai fini della valutazione dell'esistenza di un maggior corrispettivo, non solo il valore accertato, dichiarato e definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ma anche qualsiasi altra valutazione circa «il valore» per le cessioni e le costituzioni e i trasferimenti considerati.

all'articolo 11 comma 3, valuti il Governo l'opportunità di confermare il carattere di novella all'articolo 166 del TUIR, ripristinando, in coerenza con quanto previsto per la disposizione di cui al comma 1, la decorrenza della stessa dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto con il nuovo articolo 16, la Commissione sollecita una specificazione della finalità della norma. Se, come è presumibile anche in relazione ad altre esperienze estere, si vuole incentivare il trasferimento in Italia lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, non presenti o non presenti in misura sufficiente sul territorio nazionale, e non si vuole correre il rischio di «spiazzare» semplicemente offerta qualificata interna (con presumibili delicati problemi di costituzionalità della norma) occorre che il concetto di «alta qualificazione o specializzazione» sia accuratamente precisato, come avviene in altri paesi, o direttamente, anche attraverso l'indicazione di specifici settori di attività, o indirettamente, attraverso la indicazione di parametri particolarmente elevati di retribuzione. Potrebbe inoltre essere valutata l'ipotesi che la concessione del beneficio sia subordinata ad un vaglio preventivo da parte dell'autorità fiscale.

In analogia con quanto già previsto dalla legge n. 238 del 2010, la Commissione suggerisce di prevedere un tempo minimo entro il quale il ritrasferimento della residenza o del domicilio fuori dell'Italia da parte del beneficiario degli incentivi fiscali comporti la decadenza dal diritto degli stessi, con recupero delle somme percepite in base al beneficio fruito, e le eventuali sanzioni conseguenti.

La Commissione suggerisce infine di assicurare la compatibilità delle disposizioni in commento con la disciplina comunitaria, chiarendo anche se i soggetti interessati dalle misure debbano risiedere nell'Unione europea oppure, in caso diverso, prevedere la normativa applicabile per l'ingresso e la permanenza in Italia di soggetti provenienti da Stati *extra* comunitari.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che l'evoluzione del complesso delle Agenzie fiscali è tuttora in corso, rendendo ancora non valutabile nei suoi esiti il processo di accorpamento disposto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

valutato con favore la conferma del modello di amministrazione per Agenzie

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) per procedere nella riorganizzazione e nel rilancio del modello di amministrazione per agenzie iniziata meritoriamente dal decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di predisporre una analisi valutativa – che si avvalga anche di una comparazione fra il modello attuato nel nostro paese e i migliori standard internazionali – degli aspetti istituzionali, organizzativi, strategici e operativi delle amministrazioni fiscali, anche ricorrendo alle professionalità e competenze di organismi terzi, di rilievo internazionale, fra cui prioritariamente l'Ocse;

B) è opportuno collegare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1 comma 7, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la *tax compliance* così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dal decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

C) Per garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali –ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai

fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione. Gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.

D) in riferimento al comma 9 dell'articolo 1, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;

E) con riferimento all'articolo 2) comma 1, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi potrebbe essere meglio raggiunta:

innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali;

sostituendo alla valutazione per esami una valutazione basata sulla verifica dell'esperienza acquisita e della preparazione tecnica relativa non solo al diritto tributario ma anche alle procedure effettivamente utilizzate nel funzionamento degli uffici della Amministrazione, o, quanto meno, affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa.

F) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative da remunerare in relazione al livello di rilevanza e responsabilità delle funzioni delegate; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 182

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che esso correttamente attua i principi e i criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, introducendo una serie di disposizioni all'interno della disciplina di bilancio, programmatoria e dispositiva, che esaltano il significato strutturale delle misure da adottare nei settori delle spese fiscali e dell'evasione fiscale all'interno della complessiva manovra di finanza pubblica, con un carattere periodico e non episodico, esso stesso fattore innovativo e propulsivo.

Rilevato che per tutte e due gli ambiti la procedura sistematica di monitoraggio, di valutazione, di analisi e di stima, ha lo scopo essenziale di rendere praticabile e concreto l'obiettivo di recuperare risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, quale strumento operativo del programmatico abbassamento del prelievo complessivo;

ritenuto inoltre

che per quanto concerne le spese fiscali, si considera rilevante la scelta da compiersi, tra gli approcci metodologicamente più appropriati, del *benchmark* di riferimento al fine della individuazione e selezione delle spese fiscali. Infatti, si tratta di una scelta che, in relazione alla complessità dell'operazione e agli esiti che esso comporta nella tassonomia prodotta, può avere dei riflessi sia sul tipo di documento sia sulle eventuali scelte del decisore politico: pur essendo rimessa ad una commissione istituita presso il MEF ai sensi dello schema di decreto, la Commissione sottolinea la delicatezza di tale indirizzo propedeutico, che appare comunque suscettibile di progressivi affinamenti e di analisi successiva in ragione della periodicità e sistematicità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1

Nella predisposizione dei documenti programmatici economico-finanziari la tutela dei settori elencati al comma 1 assume un carattere indicativo e programmatico, senza da questo far discendere la possibilità di individuazione di comparti di spese fiscali e delle agevolazioni «per differenza»: d'altro canto la disposizione in commento ripropone il criterio contenuto nella legge delega e quindi assume un carattere di indirizzo programmatico.

Al comma 2, lettera *a*) valuti il Governo la possibilità di prevedere tra le possibili opzioni di intervento anche l'eventuale incremento delle spese fiscali, correlato, anche dal punto di vista della copertura degli oneri, con misure compensative di eliminazione di altre agevolazioni ritenute superate.

Articolo 2

Per quanto riguarda il monitoraggio e la stima dell'evasione fiscale, la Commissione ribadisce il convincimento che la produzione periodica di una stima ufficiale del governo delle risorse sottratte all'Erario rappresenti essa stessa un fattore di trasparenza e di stimolo all'adempimento spontaneo e alla diffusione di comportamenti socialmente e economicamente leali con il Fisco.

Per quanto riguarda la stima ufficiale delle entrate sottratte al bilancio pubblico la Commissione giudica corretta la previsione di una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che i contribuenti avrebbero dovuto versare in regime di «perfetto adempimento» escludendo gli effetti delle spese fiscali.

Tuttavia esprime il dubbio che la scelta di affidare alla commissione ministeriale la redazione della «relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» nonché la definizione delle metodologie di stima, ancorché prevista dalla delega, potrebbe presentare problematiche di operatività, sia per la presenza di rappresentanti di organismi indipendenti e autonomi dall'indirizzo politico sia per la gratuità dell'incarico.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 31 luglio 2015

Plenaria**263^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio.

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*), in sede di replica, riepiloga i contenuti e le finalità del disegno di legge in esame, ponendo in particolare rilievo che il testo è volto ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

Dà quindi lettura della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), richiamate le considerazioni critiche già svolte durante la discussione generale, sottolinea che un efficace intervento di riforma nel settore della protezione ambientale dovrebbe affrontare in via prioritaria le problematiche del monitoraggio sui valori di fondo delle concentrazioni inquinanti, le criticità legate alla qualità dell'aria e alla inadeguatezza delle centraline di controllo esistenti e, infine, i

rischi derivanti dalla presenza di aziende insalubri nelle vicinanze dei centri abitati. Ciò premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo un voto di astensione.

La PRESIDENTE rammenta che vi è la possibilità di presentare proposte di parere alternative a quelle del relatore, ove lo si ritenga necessario.

Il senatore BIANCO (*PD*), ringraziato il relatore, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, considerate la chiarezza e la puntualità delle osservazioni contenute nella proposta di parere, tra le quali ritiene particolarmente importante quella inerente al ruolo consultivo del Parlamento.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritenendo che la proposta di parere evidenzia opportunamente il nesso inscindibile tra protezione dell'ambiente e tutela della salute, e contenga un condivisibile richiamo alla valorizzazione del ruolo consultivo delle Camere (pur se – rileva l'oratore – sarebbe stato preferibile specificare che la funzione consultiva, per ragioni di materia, è da attribuire alle Commissioni ambiente e sanità).

Pertanto, pur mantenendo riserve sull'impianto del disegno di legge, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La PRESIDENTE fa rilevare che, essendo le competenze delle Commissioni parlamentari stabilite a livello regolamentare, sarebbe improprio introdurre specificazioni in materia in ambito legislativo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) ringrazia il relatore per aver efficacemente messo a fuoco, nell'ambito delle osservazioni inserite nella proposta di parere, le diverse criticità che caratterizzano il disegno di legge in esame.

Pertanto, fa presente che il voto di astensione che il suo Gruppo si accinge ad esprimere è da intendersi come segnale di attenzione al lavoro svolto dal relatore e apertura di credito alla maggioranza in vista di auspicabili interventi migliorativi sul testo.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che i lavori della prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 3 agosto, saranno dedicati al se-

guito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 2008 e 2009 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015) e del disegno di legge n. 1429-B (Revisione della Parte II della Costituzione); al seguito dell'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 344-359-1009-1073-B (Autismo); nonché all'avvio dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2016 (Talidomide).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1458

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), occorrerebbe aggiungere un riferimento specifico all'aria e all'acqua, sì da includere espressamente tali beni nelle attività di monitoraggio di competenza del Sistema nazionale;

– nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che concerne le funzioni di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, occorrerebbe aggiungere un riferimento specifico agli insediamenti produttivi, urbanistici e infrastrutturali;

– nell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), andrebbe sottolineato con maggior forza l'inscindibile nesso tra ambiente, salute e sostenibilità del sistema sanitario.

– nell'articolo 9, comma 3, nell'ambito della procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, dei relativi criteri di finanziamento e del catalogo nazionale dei servizi – demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – occorrerebbe prevedere il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari;

– nell'articolo 14, comma 4, che stabilisce la procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali, occorrerebbe prevedere un termine più ampio per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

